

ORDINANZA n. 1/2024**AEROPORTO DI PALERMO BOCCADIFALCO**

Fenomeno migratorio irregolare via mare proveniente dalle coste dell'Africa del nord.
"Interdizione all'operatività dei velivoli e delle imbarcazioni delle ONG sullo scenario del Mare Mediterraneo centrale.

Il Direttore Territoriale Sicilia Occidentale

VISTO	il decreto legislativo n. 250/1997 e ss.mm.ii.;
VISTI	gli articoli 69, 718, 1174 e 1175 del Codice della navigazione;
VISTA	la Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo – SAR, <i>Search and Rescue</i> - siglata ad Amburgo il 27 aprile 1979 ed entrata in vigore il 22 giugno 1985, recante l'Accordo elaborato dall'Organizzazione Marittima Internazionale - IMO – per la tutela e la sicurezza della navigazione mercantile, con espresso riferimento al soccorso marittimo;
VISTA	la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare - UNCLOS - recante il Trattato internazionale che ha definito Diritti e responsabilità degli Stati nell'utilizzo dei mari e degli oceani, entrata in vigore il 16 novembre 1994;
VISTA	la legge n. 147/1989, che ha recepito la predetta Convenzione di Amburgo dandole attuazione con il d.P.R. n. 662/1994;
VISTO	il Piano S.A.R, Search and Rescue per la Guardia Costiera nazionale, adottato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili 4 febbraio 2021, n. 45;
CONSIDERATO	che il Soggetto istituzionale titolato ad intervenire e a coordinare l'attività SAR, tramite il Rescue Coordination Center (RCC) o i Rescue Sub Centre designati (RSC), è il Comando Generale della Guardia Costiera, abilitato al compimento di operazioni di ricerca e soccorso con l'impiego di unità proprie o, anche, avvalendosi di unità militari diverse, in adempimento agli obblighi giuridici assunti con la ratifica delle richiamate Convenzioni internazionali;
RITENUTO	che, alla luce della normativa nazionale e sovranazionale citata, solo il Comando Generale della Guardia Costiera deve essere riconosciuto unica Autorità Marittima nazionale competente in ambito Search and Rescue (S.A.R.);
PRESO ATTO	delle segnalazioni trasmesse dalla predetta Autorità marittima circa le reiterate attività effettuata da velivoli e natanti, riconducibili alla proprietà

di Soggetti anche extra U/E, che si traduce nel prelievo - da imbarcazioni di fortuna - di persone migranti provenienti da rotte nordafricane;

VISTA la sostanziale elusione del quadro normativo di riferimento in ambito *Search and Rescue*, che si traduce per la Guardia Costiera nazionale in un aggravio dei propri compiti istituzionali di intervento in mare;

CONSIDERATO che in molteplici circostanze i velivoli ed i natanti impegnati in indebite situazioni di intervento in mare sono risultati appartenenti a organizzazioni non governative;

CONSIDERATO che le predette indebite azioni di intervento rischiano di compromettere l'incolumità delle persone migranti non assistite secondo i protocolli vigenti ed approvati dall'Autorità marittima;

CONSIDERATI i profili di sicurezza nazionale.

ORDINA

Articolo 1

1. Chiunque effettua attività in ambito Search and Rescue al di fuori delle previsioni del quadro normativo vigente è punito con le sanzioni di cui al Codice della navigazione, nonché con l'adozione di ulteriori misure sanzionatorie quali il fermo amministrativo dell'aeromobile.

Articolo 2

1. La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web dell'ENAC.

Il Direttore Territoriale Sicilia Occidentale
Dott. Pietro Paolo Bonfiglio
(documento informatico firmato digitalmente
Ai sensi dell'art. 24 D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.).